

OGGETTO: RICHIESTA ATTESTAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE.

Cognome	Nome	Sesso
Luogo Di Nascita	Data Di Nascita	Cittadino/a

Residente a Bagnacavallo

Consapevole delle sanzioni per falsa dichiarazione previste dall'art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA

che è in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007 e dalla Direttiva 2004/38/CE, per la maturazione del diritto al soggiorno permanente in quanto ha soggiornato in maniera continuativa e legale sul territorio nazionale per almeno 5 anni consecutivi.

A tal fine dichiara:

di aver soggiornato **continuativamente** in Italia nei seguenti periodi:

dal _____ al _____ al seguente indirizzo: _____

dal _____ al _____ al seguente indirizzo: _____

dal _____ al _____ al seguente indirizzo: _____

La continuità è verificata dalla residenza anagrafica o, in mancanza, da altri elementi comprovanti l'effettivo soggiorno che dovranno essere prodotti dal richiedente.

di aver soggiornato **legalmente**, nei periodi sopra indicati e quindi per almeno 5 anni continuativi, in base ai seguenti requisiti:

di aver soggiornato legalmente per **meno di 5 anni consecutivi** ma di avere maturato comunque il soggiorno permanente in base ai seguenti requisiti:

ALLEGA la seguente documentazione comprovante il soggiorno legale e continuativo:

- ---
- ---
- ---
- ---
- ---

RICHIEDE

il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente per sé e per i figli minori (*indicare se presenti*)

Bagnacavallo, _____

IL RICHIEDENTE

Si allega copia di un documento di identità o riconoscimento (art. 38 DPR 445/2000)

SOGGIORNO LEGALE E CONTINUATIVO PER 5 ANNI

SCHEMA INFORMATIVA

Fonti: Direttiva 2004/38/CE, D.lgs n. 30/2007, sentenza della Corte di giustizia Ue 21/12/2011.

1. Continuità del soggiorno (art. 14 D.lgs n. 30/2007)

- è mantenuta anche in caso di assenze fino a sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato Ue o in un Paese terzo.
- il diritto di soggiorno permanente si perde **in ogni caso** a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

In caso di assenze superiori ai 6 mesi l'anno, spetta al richiedente dimostrare che la causa rientri nei requisiti previsti dalla norma.

2. Legalità del soggiorno

2.1 Requisiti del soggiorno legale (art. 7)

Il soggiorno è legale se, per l'intero periodo esaminato (almeno 5 anni continuativi), il richiedente si è sempre trovato in almeno una di queste condizioni:

a) lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) persona che dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale: **le risorse economiche sono oggetto di autodichiarazione mentre l'assicurazione sanitaria dev'essere regolarmente stipulata**, coprire tutti i rischi sul territorio nazionale ed essere valida almeno un anno (*circolare Ministero della Salute 3 agosto 2007*). La copertura sanitaria è anche documentata da alcuni modelli internazionali: S1 (ex E106) (lavoratori distaccati in Italia da impresa dell'Unione, dipendenti pubblici e loro familiari, studenti i cui studi si iscrivono nel quadro di un programma comunitario Erasmus, Lingua), E109 (o E37) (familiari di lavoratore straniero occupato all'estero residenti in Italia) E 120 (richiedenti la pensione di un altro Stato membro, residente in Italia) E121 (o E33) per i pensionati europei e i loro familiari (muniti di pensione di un altro Stato membro, ma residenti in Italia).

c) familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere precedenti.

2.2 Familiari (art. 2)

Sono considerati familiari, a patto che il legame sia documentato con certificati rilasciati dallo Stato estero competente:

- coniuge;

- l'unito civilmente o il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro (unione civile straniera);

3) i discendenti diretti minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata).

2.3 Periodi di disoccupazione (art. 7 c.3)

Il soggiorno è equivalente a quello del lavoratore, e quindi legale, anche nei periodi in cui il cittadino:

a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, o ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, o si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, ed è iscritto presso il Centro per l'impiego o ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

2.4 Maturazione del diritto prima dei 5 anni di soggiorno (art. 15)

a) lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Se il lavoratore appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto 60 anni;

b) lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che da' all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato Ue, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

In questi casi, i periodi di disoccupazione involontaria, mobilità, sospensione dal lavoro per cause indipendenti dalla volontà, l'assenza o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione.

Nei casi a) e b) se il cittadino è coniuge o parte di un'unione civile con cittadino italiano non si applicano le condizioni relative alla durata del soggiorno e all'attività lavorativa.

I familiari dei cittadini che ricadono in questo articolo maturano a loro volta il diritto al soggiorno permanente.